


COMUNE DI PIATTO



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. Nr. 15 del 10.05.2007

ART. 1 – FINANZIAMENTO DELLE BORSE

1. I fondi messi a disposizione da questo Comune o erogati da soggetti o enti pubblici o privati a seguito di atti deliberatori o in esecuzione di convenzioni o progetti e destinati al conferimento di borse di studio per rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione degli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione dovranno essere utilizzati nel rispetto delle modalità stabilite nel presente regolamento;
2. Il comune di Piatto interviene attraverso l'attribuzione di borse di studio agli alunni meritevoli e/o a rischio di allontanamento dal percorso formativo, e residenti nel Comune di Piatto;
3. L'importo e il numero di borse di studio può variare di anno in anno in corrispondenza delle disponibilità di bilancio.

ART. 2 – DESTINATARI

1. Potranno presentare domanda per richiedere la concessione delle borse di studio gli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, statali, private paritarie degli EE.LL. non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, residenti nel Comune di Piatto, che soddisfano il requisito di partecipazione più avanti disciplinato.

ART. 3 – DISPOSIZIONI

Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1, con apposito provvedimento per ogni anno scolastico occorre attivare:

- a) l'apertura di un concorso per la concessione delle borse di studio, precisando il numero, l'importo e la modalità operativa d'applicazione dei criteri, il cui bando è parte integrante del provvedimento.
- b) La determinazione di due graduatorie delle domande presentate redatte da apposita commissione relative rispettivamente agli studenti che l'anno precedente a quello cui la borsa si riferisce abbiano frequentato una scuola primaria di 1° e di 2° grado;
- c) La successiva erogazione delle borse di studio.

ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse di studio, nominata con provvedimento della Giunta Comunale è così composta:
 - Responsabile Settore Amministrazione Generale o suo delegato;
 - Rappresentante della scuola primaria di 1° grado;
 - Rappresentante della scuola secondaria di 1° grado;
2. I lavori della commissione si svolgono con l'assistenza di un segretario verbalizzante.

ART. 5 – CRITERI

1. Nel formulare la graduatoria dei concorrenti, la Commissione deve attenersi ai seguenti criteri:
 - a) Le borse di studio messe a concorso sono ripartite fra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di cui all'art. 2, proporzionalmente al numero delle domande ammesse per ciascun grado di scuola;
 - b) Per ciascun concorrente occorre considerare esclusivamente il merito scolastico e i risultati riportati nel corso degli studi;
 - c) La valutazione del merito deve necessariamente prendere in considerazione l'anno scolastico precedente a quello cui si riferisce la borsa di studio, pertanto gli studenti iscritti al 1° anno di una scuola media superiore concorrono con la valutazione espressa nell'esame di licenza media, (minimo Buono), cui fanno riferimento i seguenti punteggi: BUONO 7, DISTINTO 8, OTTIMO 9. Per gli altri concorrenti il merito è valutato corrispondentemente alla votazione media riportata nello scrutinio finale (esclusa educazione fisica, religione, condotta).
 - d) Le graduatorie vengono costituite tenendo in considerazione solo il merito , la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo a definire le modalità operative di applicazione di tali criteri.

ART. 6 – REQUISITI

1. Il concorrente deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) Non deve aver compiuto l'età di anni alla scadenza del bando di concorso;
 - b) Aver frequentato, nell'anno scolastico precedente a quello cui le borse di studio si riferisce una scuola primaria o secondaria di 1° grado, statale, parificata o legalmente riconosciuta. La partecipazione al concorso è estesa agli studenti residenti in Piatto ma obbligati per zonizzazione alla frequenza di istituti ubicati nella Provincia di Biella;
 - c) Aver conseguito nell'anno scolastico di cui al precedente comma b) del presente articolo la licenza con la valutazione di almeno Buono, oppure aver ottenuto una media non inferiore a 7/10 (esclusa educazione fisica, religione, condotta);
 - d) Dimostrare la frequenza regolare di una classe di scuola primaria o secondaria di 1° grado durante l'anno scolastico cui la borsa di studio si riferisce;
 - e) Non fruire di altre borse di studio con l'eccezione delle borse di studio di cui alla Legge 10-03-2000 n. 62.

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE

1. Il concorrente deve redigere domanda valendosi dell'apposito modulo predisposto dal servizio competente comunale e consegnarlo allo stesso, corredato di tutti i documenti necessari, entro il termine fissato al bando di concorso;
2. Alle domande dovranno essere allegati pena l'esclusione i seguenti documenti, fatta salva la facoltà concessa dalle norme di avvalersi di autocertificazione e/o dichiarazioni sostitutive o temporaneamente sostitutive;
 - a) Stati di famiglia e residenza del candidato;
 - b) Certificato della votazione riportante al termine dell'anno scolastico precedente a quello cui la borsa si riferisce in ogni singola materia della scuola frequentata o certificato del diploma di licenza media inferiore con giudizio finale;

ART. 8 – TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Sul bando di concorso dovrà essere precisato il termine ultimo per la presentazione delle domande nonché le modalità di inoltro delle stesse;
2. Non sono da prendere in considerazione le domande che pervengano oltre i termini stabiliti dal bando di concorso, incomplete o sprovviste di uno o più documenti.

ART. 9 – RINUNCIA O DECADENZA

1. In caso di rinuncia espressa o tacita da parte degli assegnatari o di decadenza del godimento del beneficio per causa di cui al successivo articolo, le borse possono essere conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito applicata dalla commissione giudicatrice per il restante periodo.

ART. 10 – DIVIETI

1. Qualora il beneficio sia stato ottenuto su dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta, nell'ambito dei controlli previsti, il contributo economico concesso è revocato e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.

ART. 11 – ACCERTAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/00 il Comune di Piatto effettuerà controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui ci siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione anche dopo aver erogato la borsa di studio;
2. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che gli sarà richiesta;
3. Nel caso di dichiarazione non veritiera il Comune può segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.

ART. 12 – RICORSI

1. Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti al responsabile del procedimento del Comune di Piatto.